



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
 Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 43881/US1/2013

Palermo, 25/07/2013

OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013.

La Giunta Regionale, su conforme proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha deliberato, nel rispetto del termine previsto, il recepimento delle linee guida indicate nell'accordo Stato-Regioni sancito in data 24/01/2013, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 34 della legge 28/06/2012 n.92, da ritenersi propedeutiche ad una organica disciplina normativa dell'istituto, con ciò consentendo l'applicazione nella Regione Siciliana della misura di politica attiva, configurata dal tirocinio formativo, con modalità più flessibili rispetto alle regole introdotte dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 modificativa della legge 196/1997.

Appare necessario, pertanto, diramare la presente direttiva che annulla e sostituisce ogni precedente disposizione, con particolare riferimento alle circolari numero n.22/2002 e 21519/2011.

Il tirocinio si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa.

L'attivazione del tirocinio ed il relativo regolare svolgimento attengono ad un soggetto, da ritenersi terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, tenuto ad attuare precise regole scaturenti dalla convenzione espressamente stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato. Le modalità attuative vengono, invece, stabilite nel contesto di uno specifico progetto formativo sottoscritto dalle parti (tirocinante e datore di lavoro ospitante).

Nella convenzione viene individuato, dal soggetto promotore, un tutor che sarà responsabile dell'attività didattica e amministrativa.

Il soggetto ospitante provvederà alla nomina di un secondo tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo del tirocinio.

Il soggetto promotore, nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie di cui all'art 9 bis D.L. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608 è tenuto ad inviare al Centro per l'Impiego, competente per territorio, la convenzione e il progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria approvazione in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato.

I Centri per l'Impiego provvederanno a trasmettere, mensilmente, attraverso le modalità informatiche che saranno successivamente precisate, i dati necessari al monitoraggio, al Servizio Centro per l'Impiego Provinciale di appartenenza.